Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 4 marzo 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 4 MARZO 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi **n. 12: Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982 (dalla serie 1ª/1982 alla serie 25ª/1982), emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 e al decreto ministeriale 21 marzo 1973. — Parte I: Elenco dei premi assegnati nella TERZA estrazione eseguita il 21 gennaio 1976; Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª e 2ª estrazione.

(217)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1975, n. **906.**

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto in data 30 luglio 1958, n. 845 e modificato con propri decreti in data 19 marzo 1959, n. 314, 1° novembre 1960, n. 1481, 1° settembre 1967, n. 1029 e 8 ottobre 1969, n. 1069;

Vista la deliberazione adottata dalla commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e gestioni annesse, in data 29 ottobre 1973;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dell'art. 2 e del primo e terzo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, in conformità del seguente testo:

Art. 2. — Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sua sfera di competenza territoriale, di loro consorzi, di aziende autonome, di società dagli enti stessi costituite o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, di imprese di nazionalità italiana, operanti in detta sfera di competenza, che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative ad opere pubbliche od impianti di pubblica utilità.

Art. 3:

primo comma. — I mutui di che all'articolo precedente sono effettuati dalla sezione con le modalità, le garanzie ed i limiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive integrazioni o modificazioni.

terzo comma. — L'emissione di obbligazioni della sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive integrazioni o modificazioni e, per quanto non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1975

LEONE

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. **907**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Centro di educazione speciale Elena Favettini Carlucci », in Varzi.

N. 907. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Centro di educazione speciale Elena Favettini Carlucci », in Varzi (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 45

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1976, n. **28**.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, concernente riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 11, secondo comma n. 5), e 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Incompatibilità dell'iscrizione al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza

L'iscrizione al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, istituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, è incompatibile con l'iscrizione alla cassa sovvenzioni per i personali della amministrazione finanziaria, istituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Cessazione dalla qualità di socio della cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria

Il personale iscritto di diritto al fondo di previdenza istituito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, che al 31 dicembre 1972 risultava iscritto alla cassa sovvenzioni di cui al precedente art. 1, cessa, a decorrere da tale data, dalla qualità di socio della cassa sovvenzioni stessa.

Art. 3.

Liquidazione ai soci cessati dalla cassa sovvenzioni

Ciascuno degli impiegati che, ai sensi del precedente art. 2, cessano dalla qualità di socio della cassa sovvenzioni ivi indicata ha diritto a ricevere da tale ente un'indennità di liquidazione.

L'indennità di cui al comma precedente sarà determinata dal comitato liquidatore di cui al successivo art. 7, tenuto conto della consistenza patrimoniale complessiva della cassa stessa al 31 dicembre 1972, nonché dei diritti spettanti a ciascuno dei soci cessati da tale qualità sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cassa sovvenzioni e della categoria di appartenenza, secondo la classificazione contenuta nell'art. 3, lettera *a*), dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1986.

Art. 4.

Valutazione dei beni della cassa sovvenzioni

Nel determinare la consistenza patrimoniale indicata dal precedente art. 3, secondo comma, i beni immobili saranno valutati per il valore corrente di mercato al 31 dicembre 1972, nella misura appositamente stabilita con stima dell'ufficio tecnico erariale di Roma.

Il valore dei titoli sarà parimenti determinato sulla base delle quotazioni risultanti dal listino della borsa valori di Roma alla data del 31 dicembre 1972.

Art. 5.

Rapporti fra fondo di previdenza e cassa sovvenzioni per il periodo successivo al 31 dicembre 1972

I soci, nei confronti dei quali sussiste l'incompatibilità di cui al precedente art. 1, sono tenuti a restituire alla cassa sovvenzioni le somme eventualmente ricevute a titolo di sovvenzioni o di acconti delle stesse, per effetto di cessazioni dal servizio successive al 31 dicembre 1972.

Il recupero delle somme di cui al precedente comma sarà operato mediante detrazione, da effettuare al lordo delle ritenute erariali, dalle somme che a ciascuno dovranno essere corrisposte da parte del fondo di previdenza di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, quale indennità di cessazione dal servizio.

Il fondo di previdenza istituito dall'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 648 verserà alla cassa sovvenzioni di cui all'art. 1 del presente decreto somme d'importo pari alle detrazioni operate, ai sensi del comma precedente, sulle indennità spettanti

agli iscritti cessati dal servizio successivamente al 31 dicembre 1972. A tal fine, la cassa sovvenzioni dovrà trasmettere al fondo di previdenza appositi elenchi nominativi, dai quali risultino le somme lorde e nette erogate per sovvenzioni, in favore di ciascuno dei soci, successivamente alla data medesima.

I soci di cui al primo comma del presente articolo hanno diritto all'indennità di cui al precedente art. 3.

Art. 6.

Diritto alla restituzione delle quote sociali versate alla cassa sovvenzioni

Ai soci di cui al precedente art. 2 sono restituite, unitamente all'indennità di liquidazione, le quote sociali annue versate successivamente al 31 dicembre 1972.

Art. 7.

Comitato liquidatore

Le operazioni indicate nel precedente art. 3 verranno compiute da un comitato liquidatore, nominato dal consiglio d'amministrazione della cassa sovvenzioni, al quale saranno presentate le relative deliberazioni per la ratifica.

Il comitato di cui al precedente comma sarà presieduto da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, appartenente al ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze e sarà composto da:

a) due funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, dei quali uno appartenente al ruolo della amministrazione centrale del Ministero delle finanze e l'altro al ruolo delle intendenze di finanza;

b) due funzionari, con qualifica non inferiore a primo dirigente, dei quali uno appartenente ai ruoli centrali del Ministero del tesoro e l'altro al ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 8.

Destinazione dei proventi della cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria

I proventi di cui all'art. 21 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1667, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468, nonché i proventi di cui allo art. 16, secondo comma, della legge 26 maggio 1966, n. 344, continuano ad affluire per intero, anche dopo l'attuazione delle norme di cui al presente decreto, alla cassa sovvenzioni per i personali dell'amministrazione finanziaria.

Art. 9.

Organi della cassa sovvenzioni

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino a quando non saranno modificate le vigenti norme statutarie, i componenti del consiglio d'amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e della segreteria della cassa sovvenzioni per i personali della amministrazione finanziaria, appartenenti ai ruoli del Ministero delle finanze e delle intendenze di finanza, vengono con decreto dei Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica sostituiti come segue:

a) nel consiglio d'amministrazione:

dal direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente;

da tre impiegati dei ruoli centrali della carriera direttiva del Ministero del tesoro o della Ragioneria generale dello Stato;

da un impiegato del ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

da un impiegato dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero del tesoro o della Ragioneria generale dello Stato;

da un impiegato del ruolo della carriera ausiliaria del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

b) nel collegio dei revisori dei conti, da un impiegato appartenente ai ruoli centrali del Ministero del tesoro e da uno appartenente ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

c) nella segreteria, da un impiegato del ruolo centrale della carriera direttiva del Ministero del tesoro, con funzioni di segretario, e da un impiegato del ruolo della carriera esecutiva della Ragioneria generale dello Stato, con funzioni di cassiere.

Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1976

LEONE

MORO — GUI — VISENTINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. **29**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto che è approvato e firmato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 38

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VENEZIA

L'art. 26 è modificato nel senso che la facoltà di lettere e filosofia rilascia anche la laurea in storia.

Dopo l'art. 28, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo al corso di laurea in storia.

CORSO DI LAUREA IN STORIA

Art. 29. — Durata del corso di studi: quattro anni.

Il corso di studi si distingue nei seguenti indirizzi:

A) Antico;
B) Medioevale;
C) Moderno;
D) Contemporaneo.

Sono titoli di ammissione:

a) il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale;

b) il diploma rilasciato al termine dell'anno integrativo frequentato dopo il conseguimento del diploma di maturità o abilitazione magistrale.

Questo ultimo titolo non è valido per l'indirizzo antico.

A) *Indirizzo antico*:

Sono insegnamenti fondamentali:

storia greca;
storia romana;
storia del Mediterraneo antico orientale;
epigrafia e antichità greche;
epigrafia e antichità romane;
papirologia;
numismatica antica;
archeologia;
storia della filosofia antica;
paleografia greca e latina;
storia orientale antica.

Sono insegnamenti complementari:

topografia antica;
archeologia delle provincie romane;
cimatologia storica;
ebraico;
esegesi delle fonti di storia greca e romana;
esegesi delle fonti di diritto romano;
etruscologia ed archeologia italica;
filologia greca e latina;
geologia e sedimentologia storica;
istituzioni di diritto romano;
paletnologia;
letteratura cristiana antica;
letteratura greca;
letteratura latina;
storia del cristianesimo antico;
storia delle religioni del mondo classico;
storia del diritto romano;
storia dell'economia antica;
storia del diritto greco;
storia sociale del mondo antico;
una storia regionale dell'antichità;
storia delle costituzioni del mondo antico.

B) *Indirizzo medioevale*:

Sono insegnamenti fondamentali:

storia medioevale;
paleografia latina e diplomatica;
archivistica;
letteratura latina medioevale;
filologia romanza;
storia bizantina;
storia medioevale dell'Oriente europeo;
storia della filosofia medioevale;
lettorato di latino;
istituzioni medioevali;
storia dei Paesi islamici.

Sono insegnamenti complementari:

archeologia medioevale;
antichità ed istituzioni medioevali;
bibliografia e biblioteconomia;
cronologia e cronografia;
numismatica, sfragistica e araldica;
linguistica, onomastica e toponomastica medioevale;
epigrafia medioevale;
filologia italiana;
storia del diritto romano;
storia del diritto italiano;
storia del commercio e della navigazione;
codicologia;
pubblicistica e cronachistica medioevali;
paleografia musicale;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia e civiltà precolombiane dell'America;
lingua e letteratura catalana;
paleografia greca;
esegesi delle fonti della storia medioevale;
papirologia;
istituzioni di diritto romano;
geografia storica;
storia dell'arte medioevale;
letteratura umanistica;
storia agraria medioevale;
una storia regionale del medioevo;
storia degli insediamenti tardo-antichi e medioevali.

C) *Indirizzo moderno*:

Sono insegnamenti fondamentali:

storia moderna;
storia degli antichi stati italiani;
storia dei Paesi afro-asiatici nell'età moderna;
storia dei Paesi slavi;
storia americana;
storia del Rinascimento;
storia della filosofia moderna;
storia del pensiero scientifico dell'età moderna;
storia della letteratura italiana moderna;
cinematica dei fatti economici e sociali;
geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari:

storia dell'età della riforma e della controriforma;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia del Risorgimento;
storia delle chiese cristiane;
storia delle istituzioni politiche;
istituzioni di diritto pubblico;
storia del diritto italiano;

storia dei trattati e relazioni internazionali;
diritto internazionale;
una storia regionale nell'età moderna;
filosofia della storia;
storia della lingua italiana;
statistica;
istituzioni di matematiche;
storia delle matematiche;
storia della medicina;
antropologia;
storia della dottrina chimico-inorganica;
storia dell'urbanistica;
storia della tecnica;
storia della geografia;
geografia fisica;
storia dell'agricoltura;
ecologia;
storia dell'industria;
economia politica;
merceologia;
storia della moneta e della borsa;
scienza delle finanze;
storia navale;
storia dell'arte moderna.

D) *Indirizzo contemporaneo*:

Sono insegnamenti fondamentali:

storia del Risorgimento;
storia contemporanea;
storia d'Italia nel secolo XX;
metodologie sociologiche;
filosofia della scienza;
geografia politica;
geografia economica;
cinematica dei fatti economici e sociali;
storia della filosofia contemporanea;
storia delle innovazioni tecnologiche;
letteratura italiana contemporanea.

Sono insegnamenti complementari:

storia dei Paesi africani nel secolo XX;
storia dei Paesi dell'estremo oriente nel secolo XX;
storia dei Paesi del vicino oriente nel secolo XX;
storia degli Stati Uniti d'America;
storia dell'America centrale;
storia dell'America meridionale;
storia dell'Unione Sovietica;
storia dell'Inghilterra e del Commonwelth nel secolo XX;
storia della Francia;
storia della Spagna;
storia della Germania;
storia dei Paesi scandinavi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in nove insegnamenti scelti tra quelli complementari oltre a due esami superati per gli insegnamenti scelti tra i seguenti:

lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura russa.

E' opportuno che non più di tre esami in ciascuno indirizzo siano scelti tra gli insegnamenti di altri indirizzi o corsi di laurea e che le discipline indicate congiuntamente siano scelte assieme.

Almeno due esami complementari dovranno preferibilmente essere scelti fra gli insegnamenti seguenti:

storia economica;
storia delle dottrine politiche;
storia delle dottrine economiche;
teoria e storia della storiografia;
storia della scienza e della tecnica.

L'esame di laurea in storia consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in uno degli insegnamenti relativi al corso di laurea ed in rapporto al carattere della laurea stessa e dell'indirizzo prescelto.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1975.

Devoluzione alla regione Sardegna, per l'anno 1974, della somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 dello statuto speciale sardo e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e provincie medesime in quota fissa ed in quota variabile.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 dello statuto speciale della regione sarda, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che attribuisce alla regione stessa una quota dell'imposta generale sull'entrata « di competenza dello Stato » riscossa nell'isola, da determinarsi per ciascun anno in relazione alle spese necessarie all'amministrazione regionale per adempiere le proprie funzioni normali;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, recante norme di attuazione dello statuto citato, il quale stabilisce che la detta quota deve essere fissata annualmente in base al solo gettito di spettanza dello Stato, con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze, d'accordo con il presidente della regione;

Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, il quale ha stabilito, fra l'altro, l'abolizione, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, della citata imposta generale sull'entrata;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, recante disposizioni per l'attribuzione alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano di somme sostitutive dei tributi soppressi per effetto della riforma tributaria, già assegnati alle regioni e provincie medesime in quota fissa ed in quota variabile;

Considerato che, in virtù del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla determinazione delle somme sostitutive dei tributi assegnati in quota variabile deve procedersi mediante maggiorazione degli importi corrisposti nell'ultimo anno di applicazione dei tributi stessi, in misura da stabilirsi di anno in anno, sentite le amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, n. 6/2815/73, con il quale è stato autorizzato il pagamento, a favore della regione sarda, della somma di L. 14.099.540.020 (quattordicimiliardinovantanovemilionicinquecentoquarantamilaventi), quale quota variabile di I.G.E. per l'anno finanziario 1972, ultimo di applicazione del predetto tributo;

Ritenuto che la somma sostitutiva della quota variabile di I.G.E. dovuta alla regione sarda per l'anno 1974 dovrà far carico al cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1975, il cui stanziamento viene aumentato corrispondentemente, con decreto del Ministro per il tesoro emanato ai sensi dell'art. 26 della legge 26 aprile 1975, n. 132, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1975, mediante riduzione del fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale

delle regioni a statuto speciale iscritto al cap. 6771 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1975;

Vista l'adesione manifestata dal presidente della regione sarda con nota n. 758 del 26 novembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione autonoma della Sardegna è attribuita, per l'anno finanziario 1974, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, una somma sostitutiva della quota variabile dell'I.G.E., quota già alla medesima spettante in virtù dell'art. 8 dello statuto regionale.

La maggiorazione da applicare, ai sensi del citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638/1972, alla quota variabile di I.G.E. devoluta per l'anno 1972, è determinata nella misura dell'88 % (ottantotto per cento).

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione del precedente art. 1 graverà sul cap. 1980 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1975

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 217

(2398)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, che detta norme di attuazione della legge 10 aprile 1954, n. 125;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 23 maggio 1975, concernente la ricostituzione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi per il quinquennio 23 maggio 1975-22 maggio 1980;

Considerato che il dott. Gualtiero Portolani, componente del predetto comitato quale esperto in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi, in rappresentanza delle organizzazioni cooperative di produzione ha rassegnato, con lettera in data 29 ottobre 1975, le proprie dimissioni;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e provvedere alla sostituzione del dott. Portolani con altro membro designato dall'organizzazione sindacale interessata;

Vista la designazione della detta organizzazione in data 20 novembre 1975;

Decreta:

Il dott. Alfio Bramini è nominato componente del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi per il restante periodo del quinquennio 23 maggio 1975-22 maggio 1980, in sostituzione del dott. Gualtiero Portolani quale esperto in materia di produzione, confezione e commercio dei formaggi, in rappresentanza delle organizzazioni cooperative di produzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1976
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 127

(2532)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1976.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santa Palomba, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Santa Palomba, con sede in Roma, con effetto dal 18 aprile 1973;

Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1974, 7 febbraio 1974, 31 maggio 1974, 16 luglio 1974, 9 novembre 1974, 5 febbraio 1975 e 28 aprile 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Santa Palomba, con sede in Roma, è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2370)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ing. Giuseppe Torno & C., cantieri di Entracque.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Ing. Giuseppe Torno & C., cantieri di Entracque (Cuneo), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Ing. Giuseppe Torno & C., cantieri di Entracque (Cuneo).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2533)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1976.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 208;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Catanzaro presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Di Benedetto dott. Corrado, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Piroso geom. princ. Carlo, rappresentante del genio civile;

Aiello Raffaele, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

De Franco dott. Nazzareno, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Campo Salvatore, Cosentino Anna Maria, Maugeri Giuseppe, Pesce Serafino, Serratore Salvatore, Vecchio prof. Vito e Criscuolo dott. Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori;

Bruni avv. Giovanni, Agostino geom. Angelo, Fabiani avv. Giuseppe e Serra Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Li Puma dott. Vittorio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1976

Il Ministro: TOROS

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Sic - Salone nazionale del caffè, macchinari per la lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Sic - Salone nazionale del caffè, macchinari per la lavorazione, trasformazione e

conservazione del prodotto », che avrà luogo a Bologna dal 1° al 4 aprile 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1623)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « II Fallodate - Salone nazionale del bricolage ed hobby », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « II Fallodate - Salone nazionale del bricolage ed hobby », che avrà luogo a Napoli dal 23 giugno al 4 luglio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1624)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « III Siogo - Salone nazionale dell'oreficeria, gioielleria ed orologeria », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « III Siogo - Salone nazionale dell'oreficeria, gioielleria ed orologeria », che avrà luogo a Napoli dal 29 maggio al 2 giugno 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1622)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Technedil - Salone nazionale delle attrezzature e dei materiali per l'edilizia sociale e le opere pubbliche », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Technedil - Salone nazionale delle attrezzature e dei materiali per l'edilizia sociale e le opere pubbliche », che avrà luogo a Napoli dal 23 giugno al 4 luglio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1625)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« VIII Sirte - Salone italiano della radio TV ed elettrodomestici », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« VIII Sirte - Salone italiano della radio TV ed elettrodomestici », che avrà luogo a Napoli dal 23 giugno al 4 luglio 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XII Sudpel - Salone italiano della pelletteria, del guanto, pellami, macchine, accessori e prodotti finiti », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XII Sudpel - Salone italiano della pelletteria, del guanto, pellami, macchine, accessori e prodotti finiti », che avrà luogo a Napoli dal 24 al 27 aprile 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 febbraio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel S. Niccolò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pian di Scò, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 17 febbraio, 14 aprile, 3 maggio e 24 giugno 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del culmine del Pratomagno Aretino, ricadente nei comuni di Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel S. Niccolò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pian di Scò, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel S. Niccolò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pian di Scò, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del consorzio del Pratomagno (ente per la valorizzazione economica e turistica del Pratomagno), comuni di Loro Ciuffenna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Castel S. Niccolò, Castel Focognano, Talla, Castelfranco di Sopra; opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per le sue creste tondeggianti ricche di vastissimi prati pascolativi, costellate di tutta una serie di antichissimi insediamenti umani, quali: borghi, castelli, pievi, raggruppamenti sparsi, cittadine

artistico-storiche di rilevante interesse culturale, località abitative che hanno conservato il colore del paesaggio intorno e le proporzioni volumetriche originarie meravigliosamente equilibrate, costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza e un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale; le pendici, inoltre, del Pratomagno, al di sotto dei prati, sono ricoperte di vaste estensioni a boschi di faggi, cerri, castagni, querce, uliveti e vigneti sistemati a terrazzamenti e formano un paesaggio molto pittoresco e vario godibile da vari punti di vista e per lunghi tratti anche dall'autostrada del sole;

Decreta:

La zona di culmine della catena del Pratomagno sita nel territorio dei comuni di Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel S. Niccolò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pian di Scò, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

per il versante del Valdarno, la curva di livello di metri 500 sul livello del mare, indicata dalle tavolette scala 1:25000 dell'Istituto geografico militare;

per il versante del Casentino, la curva di livello di metri 700 sul livello del mare, indicata dalle tavolette scala 1:25000 dell'Istituto geografico militare.

Il congiungimento delle quote 500 e 700 viene determinato nel comune di Castiglion Fibocchi dalla strada della Crocina, partendo da C. la Becca per raggiungere il confine comunale con Talla, come indicato nell'elaborato cartografico.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo curerà che i comuni di Castel Focognano, Castelfranco di Sopra, Castel S. Niccolò, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Pian di Scò, Poppi, Pratovecchio, Stia, Talla, provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione agli albi dei comuni della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 9 febbraio 1976

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Il giorno 3 maggio millenovecentosettantuno, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo, sita nel «Palazzo delle statue» al n. 1 di via Ricasoli, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesaggistico della zona di culmine della catena del Pratomagno in territorio aretino,

(*Omissis*).

Essendo presente, ai sensi del regolamento della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, il numero legale dei commissari, la seduta viene aperta dal presidente che inizia subito a trattare il primo argomento all'ordine del giorno, e precisamente la proposta di vincolo paesaggistico della zona di culmine della catena del Pratomagno in territorio aretino.

Dà subito lettura del «voto» espresso dalle commissioni provinciali per le bellezze naturali di Arezzo e Firenze nel sopraluogo congiunto nella zona di culmine della catena del Pratomagno in data 14 aprile 1971.

(*Omissis*).

Quindi il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

Il sindaco di Loro Ciuffenna chiede l'aggiornamento della riunione al fine di poter nuovamente sottoporre la questione al proprio consiglio comunale nei termini raccolti nella riunione della commissione provinciale alle bellezze naturali.

Ad esso si associano tutti i sindaci presenti ed il presidente accorda l'aggiornamento della riunione per consentire ai richiedenti di consultare in merito i propri consigli comunali ed approfondire l'esame del problema avvalendosi dell'opera dei propri tecnici.

Il presidente sentita la commissione stabilisce un nuovo incontro da realizzare possibilmente entro il mese di giugno p.v.

(*Omissis*).

Il giorno 24 giugno millenovecentosettantuno, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Arezzo, sita nel «Palazzo delle statue» al n. 1 di via Ricasoli, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali con il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesaggistico della zona di culmine della catena del Pratomagno in territorio aretino;

(*Omissis*).

Essendo presente, ai sensi del regolamento della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, il numero legale dei commissari, la seduta viene aperta dal vice presidente che inizia subito a trattare il primo argomento all'ordine del giorno, e precisamente:

proposta di vincolo paesaggistico della zona di culmine della catena del Pratomagno in territorio aretino.

Presenti i sindaci suddetti, tutti direttamente interessati a questo vincolo e ciascuno per la propria circoscrizione territoriale.

(*Omissis*).

Il vice presidente, mette ai voti la proposta di vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della zona di culmine della catena del Pratomagno in territorio aretino, prendendo quale perimetro del territorio da tutelare:

1) per il versante del Valdarno, la curva di livello di metri 500 sul livello del mare, indicata dalle tavolette scala 1:25000, dell'Istituto geografico militare;

2) per il versante del Casentino, la curva di livello di metri 700 sul livello del mare, indicate dalle tavolette scala 1:25000, dell'Istituto geografico militare;

3) il congiungimento delle quote 500 e 700 viene determinato nel comune di Castiglion Fibocchi dalla strada della Crocina, partendo da C. la Becca per raggiungere il confine comunale con Talla, come indicato nell'elaborato cartografico.

L'importanza paesaggistica del Pratomagno è da tutti riconosciuta: trattasi di un massiccio montano che ancora mantiene intatte le sue caratteristiche naturali, d'alto interesse panoramico e paesistico, sia in se stesso, sia per le visuali che dalle pendici e dal culmine si possono godere, tanto verso il Valdarno che verso il Casentino; è quindi assolutamente necessario evitare per il futuro che le eventuali trasformazioni ed utilizzazioni possano essere pregiudizievoli per i valori ambientali rimasti intatti.

La proposta del presidente delegato viene accettata a maggioranza.

(*Omissis*).

(2263)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Ussita.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 maggio 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio comunale di Ussita;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ussita (Macerata);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Ussita, in cui viene affermato che la commissione provinciale avrebbe esteso i requisiti panoramici a zone non meritevoli di tutela, per le quali sarebbe stata sufficiente la protezione garantita dal programma di fabbricazione;

Considerato che la citata commissione ha chiaramente riconosciuto per tutta l'area in questione analoghe e fondamentali caratteristiche di rilevante interesse pubblico, per la cui salvaguardia non è sufficiente l'applicazione di uno strumento edilizio come il programma di fabbricazione avente finalità e competenze assolutamente diverse e inadeguate, e che pertanto occorre tutelare la zona stessa con una specifica disciplina paesistica;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la località sopracitata ha notevole interesse pubblico perché presenta il caratteristico aspetto di valore estetico, storico e tradizionale, dato dalla spontanea concordanza tra l'espressione della natura montana e quella del lavoro umano, costituito quest'ultimo dalla presenza di nuclei storici di interesse monumentale delle frazioni di Castel Fantellino e Palazzo e inoltre la predetta zona, comprendente notevoli rilievi montani, il massiccio del monte Bove che ha caratteristiche dolomitiche uniche nell'Appennino centrale, unitamente a vaste distese di boschi, costituisce un insieme di pregevoli quadri naturali di sublime bellezza, godibili da numerosi punti di belvedere aperti al pubblico ed in modo particolare per lo scenario suggestivo che si presenta a chi proviene da Visso e attraversa il fondo valle, caratterizzato quest'ultimo dallo scorrere del fiume Ussita;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ussita (Macerata) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è costituita dagli immobili compresi nei fogli catastali numeri 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, del nuovo catasto terreni del comune di Ussita ed è delimitata dal perimetro formato dalla linea di confine del comune di Ussita con il comune di Castelsantangelo fino alla intersezione della linea limite del foglio 39, indi da detta linea fino alla intersezione della linea limite del foglio 38, idem 37, idem 33, idem 25, idem 26, idem 17, idem 18, idem 19, idem 29, idem 35, idem 40, fino alla intersezione con la linea di confine con il comune di Castelsantangelo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ussita provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Roma, addì 9 febbraio 1976

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Verbale n. 49

Oggi 17 maggio 1974 presso l'amministrazione provinciale di Macerata, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Macerata, per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) protezione di una zona nel territorio comunale di Ussita;

(*Omissis*).

La commissione decide di aggiornare i propri lavori e proseguirli alle ore 10 del giorno 7 giugno p.v. con appuntamento presso la sede dell'amministrazione comunale di Ussita.

Oggi 7 giugno 1974 in Ussita (Macerata), alle ore 10,30 la commissione prosegue i lavori come da aggiornamento del 17 maggio u.s.

(*Omissis*).

Al termine del sopraluogo la commissione, avendo recepito tutti gli elementi per una conclusione, inizia la discussione sull'argomento.

Il presidente, dopo ampia discussione con l'intervento di numerosi membri, vista la planimetria della zona proposta, è del parere che la tutela debba essere estesa anche ai beni immobili compresi nei fogli catastali numeri 17, 35, 37, 38, 39, 40, in quanto le caratteristiche naturali e paesistiche, di notevole interesse, sono uniformi per l'intera zona.

(*Omissis*).

Al termine della discussione viene posta ai voti la proposta del presidente che risulta approvata a maggioranza con il solo voto contrario del sindaco di Ussita.

Con tale decisione la commissione dichiara essere meritevoli di protezione, ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, del nuovo catasto terreni del comune di Ussita.

Detta zona è delimitata dal perimetro formato dalla linea di confine del comune di Ussita con il comune di Castelsantangelo fino alla intersezione della linea limite del foglio 39, indi da detta linea fino alla intersezione della linea limite del foglio 38, idem 37, idem 33, idem 25, idem 26, idem 17, idem 18, idem 19, idem 29, idem 35, idem 40, fino alla intersezione con la linea di confine con il comune di Castelsantangelo.

Dalla protezione sopra elencata sono esclusi gli immobili eventualmente sottoposti alla disposizione della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

(*Omissis*).

(2264)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.R., in Caronno Pertusella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 4 settembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.R. con sede in Caronno Pertusella (Varese), con effetto dal 14 aprile 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.A.R. con sede in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2367)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1976.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.R., in Caronno Pertusella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 14 ottobre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.I.R. con sede in Caronno Pertusella (Varese), con effetto dal 14 aprile 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del Lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.R. con sede in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2368)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 gennaio 1976.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dal Sultanato d'Oman.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 5 agosto 1971, con la quale le provenienze dal Sultanato d'Oman sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale il Sultanato d'Oman è stato dichiarato indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 5 agosto 1971 per le provenienze dal Sultanato d'Oman perchè ridivenuto indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(2359)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelguidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1976, il comune di Castelguidone (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.498.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1130/M)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1976, il comune di Proceno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.487.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1141/M)

Autorizzazione al comune di Roccafiorita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Roccafiorita (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1114/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Croce ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di San Giovanni in Croce (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1125/M)

Autorizzazione al comune di Monte Vidon Corrado ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1976, il comune di Monte Vidon Corrado (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.591.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1138/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1976, il comune di San Giorgio di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1142/M)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.948.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1124/M)

Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Casale Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1126/M)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Tempio Pausania (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.917.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1128/M)

Autorizzazione al comune di Bellante ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1976, il comune di Bellante (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1137/M)

Autorizzazione alla provincia di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, la provincia di Siena viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.760.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1127/M)

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Corleone (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 387.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1112/M)

Autorizzazione al comune di San Vito lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di San Vito lo Capo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1113/M)

Autorizzazione al comune di Abbadia San Salvatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Abbadia San Salvatore (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.234.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1115/M)

Autorizzazione al comune di Sillano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Sillano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.511.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1116/M)

Autorizzazione al comune di Terrassa Padovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Terrassa Padovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.373.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1117/M)

Autorizzazione al comune di Badesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Badesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1118/M)

Autorizzazione al comune di Viddalba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Viddalba (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1119/M)

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Banari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.576.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1120/M)

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Luras (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.592.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1121/M)

Autorizzazione al comune di Musei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Musei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1122/M)

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Ploaghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.579.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1123/M)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1976, il comune di Putifigari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.157.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1129/M)

Autorizzazione al comune di Ponte Buggianese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1976, il comune di Ponte Buggianese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.828.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1131/M)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1132/M)

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Aragona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 507.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1133/M)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1134/M)

Autorizzazione al comune di Sommatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Sommatino (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 274.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1135/M)

Autorizzazione al comune di Contessa Entellina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1976, il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1136/M)

Autorizzazione al comune di Piano di Sorrento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1976, il comune di Piano di Sorrento (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.505.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1139/M)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1976, il comune di Poggio San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.764.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1140/M)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 100 Istruzione, foglio n. 244, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 3 luglio 1972 dal prof. Magno Francesco, avverso la nota ministeriale 28 marzo 1972, n. 4523, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso avverso la qualifica di «sufficiente» attribuitagli, per l'anno scolastico 1967-68, dal preside del liceo classico «G. Baccelli» di Corleone (Palermo).

(2217)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 231, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 21 settembre 1971 dal prof. Falcone Pietro, avverso la deliberazione 16 agosto 1971, n. 13893, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Brindisi, che respingeva il ricorso gerarchico prodotto dall'interessato, circa la mancata valutazione del servizio prestato nella scuola elementare, per l'anno scolastico 1961-62, e di quello prestato nel corso popolare di tipo *C* nel successivo anno 1962-63 nonchè il servizio militare di leva.

(2220)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 100 Istruzione, foglio n. 246, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 1° febbraio 1971 dal prof. Contino Francesco, per l'annullamento della nota ministeriale 30 luglio 1970, n. 9239, relativa alla mancata concessione del trattamento economico di missione per la partecipazione al corso di studi sulle Comunità europee svoltosi a Bari nel gennaio 1967.

(2218)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1975, registro n. 103 Istruzione, foglio n. 369, sono stati respinti i ricorsi straordinari prodotti il 21 maggio 1970 dalla prof.ssa Romeo Bellecci Maria, avverso rispettivamente, le decisioni 19 dicembre 1969, n. 399 e 22 gennaio 1970, n. 473, adottate dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Catania.

(2219)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 219, si dà atto alla rinuncia espressa in data 12 agosto 1974 al ricorso straordinario prodotto in data 31 marzo 1970 dalla prof.ssa Romano Passaro Maria Candida, avverso la decisione 14 ottobre 1969, n. 12822, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Trapani.

(2221)

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975, registro n. 98 Istruzione, foglio n. 218, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 19 novembre 1971 dalla prof.ssa Rossi Edda Gabriella, avverso la decisione 27 ottobre 1971, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Vercelli, che revocava il trasferimento della ricorrente dalla scuola media di Varallo Sesia alla scuola media di Carenna.

(2222)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1975, registro n. 103 Istruzione, foglio n. 286, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 7 giugno 1969, dalla professoressa D'Ambruoso Elisabetta nata Loliva, avverso l'illegittimo impedimento del provveditore agli studi di Roma a pagamento del mandato, emesso dalla scuola media «G. Pascoli» di Roma, in data 16 novembre 1966, in favore della ricorrente per conguaglio di retribuzione, per l'insegnamento di tre ore settimanali eccedenti l'orario di cattedra, prestate per l'anno scolastico 1963-64.

(2223)

MINISTERO DEL TESORO

Prima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1975/1985, di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e al decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle dieci serie degli speciali certificati di credito 10% - 1975/1985, emessi per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed al decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Il successivo giorno 1° aprile, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla prima estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1976.

Il numero della serie estratta sarà pubblicata in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2400)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 157 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 4672/R in data 21 gennaio 1976

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione
1	*Levozim*, 6 f. da ml. 5	Lab. bioch Croce Bianca, via Monte Ortigara, 22, Brescia	9-4-1959	10715/A-1
2	*Duplovac Berna*, tubo di unguento g 20	Ist. Sieroterapico e Vaccinogeno Berna - Berna (Svizzera) rappresentato in Italia dallo Ist. Sierot. Berna - S.r.l., via Bellinzona, 33, Como	7-9-1960 27-3-1970	17662/A
3	*Clorfurolo*, 10 capsule gelatinose	Crinos S.p.a., piazza XX Settembre, 2, Villa Guardia (Como) (già dell'I.N.C.B. Biofire)	31-7-1957 4-1-1962 15-6-1962 12-12-1970	12835
4	*Testeron Cortex*, 2 f. da ml. 2	Id.	30-1-1951 28-1-1953	3973/A
5	*Testeron F*, 3 supp. da mg. 2	Id.	31-1-1953	3973/B
6	*Testeron F*, 6 supp. mg. 2	Id.	31-1-1953	3973/B
7	*Testeron F*, 2 supp. mg. 5	Id.	31-1-1953	3973/B
8	*Testeron F*, 2 supp mg. 10	Id.	31-1-1953	3973/B
9	*Testeron F*, 2 supp. mg. 25	Id.	31-1-1953	3973/B
10	*Testeron F*, 6 f. mg. 2	Id.	31-1-1953	3973/B
11	*Testeron F*, 2 f. mg. 5	Id.	31-1-1953	3973/B
12	*Testeron F*, 2 f. mg. 25	Id.	31-1-1953 6-4-1967	3973/C-1
13	*Testeron Fortius*, 2 f. ml. 2 mg 2	Id.	30-1-1951 28-1-1953 6-4-1967	3973/F
14	*Testeron Fosforato*, 3 f. ml. 2 mg. 2	Id.	lettera ACIS 28-10-1948 28-1-1953 6-4-1967	3973/D
15	*Testeron Fosforato* 2. f. ml. 2 mg. 10	Id.	3-10-1950 28-1-1953 6-4-1967	3973/D-2
16	*Testeron Fosforato*, 2 f. ml. 2 mg. 25	Id.	3-10-1950 28-1-1953 6-4-1967	3973/D-3
17	*Testeron Fosforato*, 12 cprs.	Id.	3-10-1950 28-1-1953 6-4-1967	3973/F
18	*Perborina K*, 1 busta g. 25 polvere per soluz. antisettica	Lab. farmaceutico Perborina K di G. Pagni e C., via A. F. Doni, 32, Firenze	15-12-1951 23-4-1952 7-11-1970	5653
19	*Perborina K*, 12 bustine da g. 4 di polvere per collutorio	Id.	30-10-1969 7-11-1970	5653
20	*Perborina K*, 12 bustine da g. 5 di polvere per ginecologia	Id.	15-12-1953 7-11-1970	5653
21	*Perborina K*, 50 coni alveolare	Id.	4-2-1956 20-11-1971	5653/A
22	*Enzynorm Liquidum*, flac. 100 ml.	Zilliken S.a.s., via Francesco Nullo, 23, Genova-Quarto	18-12-1953 14-6-1968	7997
23	*Enzynorm*, 10 fialoidi uso orale 7,5 ml.	Id.	1-3-1971	7997/1
24	*Enzynorm*, 40 confetti	Id.	18-12-1953 14-6-1968	7997/A

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione
25	*Proheparum*, fiale 1 × 10 ml.	Nord Mark - Werke Gmbh Hamburgo (Germania), rappresentata in Italia dalla ditta Zilliken S.a.s., via Francesco Nullo, 23, Genova-Quarto	1- 2-1955 2-11-1959	9685
26	*Proheparum*, flaconcino 30 ml.	Id.	1- 2-1955 2-11-1959	9685
27	*Proheparum Compositum*, flac. scir. g. 200 . .	Id.	1- 2-1955 18- 5-1959	9685/A
28	*Proheparum Compositum*, 50 confetti g. 1 . .	Id.	1- 2-1955 18- 5-1959 15- 7-1972	9685/B
29	*Proheparum Compositum*, 25 confetti g. 1 . .	Id.	1- 2-1955 18- 5-1959 15- 7-1972	9685/B
30	*Suguan*, 100 compresse	Albert-Farma S.p.a., strada statale 17, km 22, Scoppito (L'Aquila)	23- 8-1972	22652
31	*Jodarsenose semplice*, flac. scir. da g. 200 . .	Ayerst Italiana S.p.a., via dei Monti Lepini km 53, Latina	1-12-1958 30-11-1971	14542
32	*Jodarsenose con ferro e china*, flac. scir. da g. 200	Id.	1-12-1958 30-11-1971	14542/A
33	*Lioplex* (ora *Cortevit*), 5 f. liof. + 5 f. solv.	Dukron Italiana S.p.a., via della Selciatella n. 36-38, Aprilia (Latina) (già della ditta Farm. Vite di Roma)	9- 6-1971	21933
34	*Distovis*, 20 capsule uso veterinario	Farmaceutici Gellini S.p.a., via Nettunense km 20,300 Aprilia (Latina)	28- 9-1949	2460
35	*Esanofele*, 45 pillole	Felice Bisleri e C. S.p.a., via Savona, 16, Milano	21- 9-1949 10-10-1962	2376
36	*B. Euglucon*, 100 compresse	Boehringer S.r.l., via S. Uguzzone, 5, Milano	23- 8-1972	22653
37	*Euglucon* 5, 100 compresse mg. 5	Id.	30-10-1969	21575
38	*Lactofil*, flac. da g. 190 di scir.	Farmac.ci dott. P. Brilli Cattarini e C. S.p.a., via Abbondio Sangiorgio, 20, Milano (già della ditta Arnaldo Fiorini succ. di Maffioli Giuseppe)	9-11-1951	5520
39	*Fosfarsile*, flac. da 200 g. di scir.	Bucaneve di Nerci Alessandro, via Sercognani, 15, Milano	29- 1-1954 15- 4-1959 7-10-1960	8587
40	*Fosfarsile*, flac. da g. 340 di scir.	Id.	16- 5-1961	8587
41	*Fosfarsile*, 10 f. ml. 2	Id.	29- 1-1954 15- 4-1959 7-10-1960	8587/A
42	*Fosfarsile*, 15 flaconcini ml. 10 uso orale . . .	Id.	21- 1-1963	8587/B
43	*Purvit Calcium*, 10 f. ml. 5	Byk Gulden Italia S.p.a., via Giotto, 1, Cormano (Milano)	16- 2-1954 14- 2-1968	8429
44	*Purvit Calcium*, 10 f. ml. 10	Id.	16- 2-1954 10- 7-1967 14- 2-1968	8429/1
45	*Viamal pediatrico*, 2 compresse	Id.	1- 2-1958 14- 2-1968	1088 1
46	*Viamal pediatrico*, 8 compresse	Id.	1- 2-1958 14- 2-1968	1088/1
47	*Viamal pediatrico*, 10 compresse	Id.	1- 2-1958 14- 2-1968	1088/1
48	*Viamal pediatrico*, 24 compresse	Id.	27-12-1958 14- 2-1968	1088/1
49	*Magnesio Mussini Calcico*, 12 f. 2 ml.	Farmaceutici Confas S.r.l., via Baldo degli Ubaldi, 8, Milano	21- 9-1957 3- 1-1959	12756

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione
50	*Magnesio Mussini Calcico*, 12 f. 5 ml.	Farmaceutici Confas S.r.l., via Baldo degli Ubaldi, 8, Milano	21- 9-1957 3- 1-1959	12756/1
51	*Magnesio Mussini Calcico*, 6 f. 10 ml.	Id.	21- 9-1957 3- 1-1959	12756/2
52	*Magnesio Mussini Calcico-Cacodilico*, 12 f. da 2 ml.	Id.	21- 9-1957 3- 1-1959	12756/A
53	*Magnesio Mussini Calcico-Cacodilico*, 12 f. da 5 ml.	Id.	21- 9-1957 3- 1-1959	12756/A-1
54	*Magnesio Mussini Calcico-Cacodilico*, 6 f. da 10 ml.	Id.	21- 9-1957 3- 1-1959	12756/A-2
55	*Magnesio Mussini Calcico-Cacodilico con fosforo*, 6 f. da 10 ml.	Id.	21- 9-1957 3- 1-1959	12756/B
56	*Betarsina*, flac. g. 150 di sciroppo	Prodotti Erma S.r.l., via Trieste, 15, Milano	21- 5-1955	1727/A
57	*Sistocor*, 5 f. liof. cc. 15 mg. 100 + 5 f. solv. cc. 10 uso endovenoso	Lab. chim. farm. E. Granelli S.p.a., via Castelvetro, 17/23, Milano	23- 5-1961 20- 1-1962	19085
58	*Sistocor*, 5 f. liof. cc. 15 mg. 250 + 5 f. solv. cc. 10 uso endovenoso	Id.	23- 5-1961 20- 1-1962	19085/1
59	*Sistocor*, 5 f. liof. cc. 5 da mg. 10 + 5 f. solv. cc. 2 uso intramuscolare	Id.	20- 1-1962	19085/A
60	*Rossodyn B complesso Italseber*, flac. ml. 150 sciroppo	I.S.F. S.p.a., via Leonardo da Vinci, 1, Trezzano sul Naviglio (Milano)	30- 1-1964 21-11-1966 19-12-1970 30-12-1972	20273
61	*Avicillin*, 20 bustine g. 50 di polvere idrodispersibile uso veterinario	I.S.F. S.p.a., via Leonardo da Vinci, 1, Trezzano sul Naviglio (Milano) (già della ditta Lepetit di Milano)	14- 5-1969 27- 3-1970 19- 5-1973	21310
62	*Deltafluorene*, 5 f. ml. 1 mg. 1	Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit 8/10, Milano	18- 6-1960 11- 3-1968 6-12-1969 22- 4-1969	14730/B
63	*Termidon Richter*, 5 supp. per lattanti . . .	Id.	12- 1-1960 24-10-1961 13- 4-1971 2-11-1974	16241
64	*Termidon Richter*, 5 supp. per bambini . . .	Id.	12- 1-1960 24-10-1961 13- 4-1971 2-11-1974	16241/1
65	*Termidon Richter*, 5 supp. per adulti	Id.	12- 1-1960 24-10-1961 13- 4-1971 2-11-1974	16241/2
66	*Tetrambozim Richter*, 8 capsule	Id.	20- 1-1967 1-10-1969 21-11-1972 8- 1-1973	20824
67	*Vestalin Richter*, 4 compresse mg. 5	Id.	10- 4-1965 6- 2-1969 6-11-1969	20533
68	*Sanadon*, flac. sciroppo g. 200	Midy S.p.a., via Piranesi, 38, Milano	5- 7-1951 15- 2-1955 22-10-1958	5051
69	*Sanadon*, 16 confetti	Id.	23- 7-1953 22-10-1958	5051/A
70	*Sanadon*, 24 confetti	Id.	10-11-1954 22-10-1958	5051/A
71	*Sanadon*, 48 confetti	Id.	23- 7-1953 22-10-1958	5051/A

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione
72	*Duvacor,* 20 confetti	Philips S.p.a. Duphar, piazza IV Novembre, 3, Milano	18- 6-1960 12- 1-1961 4- 9-1963	17464
73	*Magriz,* 50 compresse	Pierrel S.p a., via Turati, 30, Milano	22-12-1958	14669
74	*Balsamita vitaminico,* flac. g. 190 sciroppo	Istituto biochimico Pirri, via De Cristoforis n. 12, Milano	16-12-1955	643/A
75	*Bromonacama,* confez. fiale 5 ml.	Id.	31-10-1946	516
76	*Bromonacama,* confez. fiale 10 ml.	Id.	31-10-1946 6- 2-1958	516/1
77	*Bromonacama aderminico,* 5 fiale 10 ml.	Id.	6- 2-1958	516/B
78	*Dinemon,* 30 compresse	Id.	12- 7-1961 4- 8-1962	14503/A
79	*Enepasi B2,* 8 fiale 5 ml.	Id.	9- 5-1947 22-11-1950 2-12-1959	720
80	*Enepasi B2,* 20 cprs. g. 0,70	Id.	9- 5-1947 22-11-1950 2-12-1959	720/A
81	*Neo - Na.Ca.Ma.,* 8 fiale 10 ml.	Id.	16-11-1946	532
82	*Neo - Na.Ca.Ma.,* 10 fiale 5 ml.	Id.	16-11-1946	532
83	*Proteroxyna,* 1 f. ml. 5 mg. 500 per uso endovenoso	Proter S.p a., via Lambro, 38, Opera (Milano)	25- 3-1969	20755/F-1
84	*Proterytrin,* tubo g. 3,5 pomata uso oftalmico	Id.	24-10-1972	22508/E
85	*Bronchiol,* flac. ml. 30 gocce	Ist. chimico int.le Rivalta del dott. G. Castellani, corso Magenta, 10, Milano	5- 4-1951	4139
86	*Cordival,* flac. ml. 30 gocce	Id.	10- 4-1951	4734
87	*Cordival,* 24 cartine di polvere	Id.	10- 4-1951	4734
88	*Frontalin,* 1 cachet	Id.	24- 7-1953	7987
89	*Frontalin,* 12 cachets	Id.	24- 7-1953	7987
90	*Jodofosfatum,* flac. ml. 30 gocce	Id.	31-12-1950	4359
91	*Jodofosfatum,* 10 fiale ml. 1	Id.	31-12-1950 1- 6-1964	4359/A
92	*Ortobile,* 60 pillole	Id.	31-12-1950	4358
93	*Ortobile,* flac. ml. 30 gocce	Id.	31-12-1950	4358
94	*Plasmarene,* 50 pillole	Id.	23- 8-1957	12890
95	*Polvere purgativa composta,* 24 cartine	Id.	21-11-1950	4147
96	*Pulmonarium,* flac. g. 120 soluz. sciropposa	Id.	21-11-1950	4148
97	*Sinovial,* tubo g. 40 pomata	Id.	9- 4-1951	4720
98	*Sinovial,* 10 f. ml. 1,5	Id.	9- 4-1951 4- 4-1968	4720/A
99	*Sinovial,* 12 cachets	Id.	9- 4-1951 4- 4-1968	4720/B
100	*Sinovial,* 20 cprs. tipo normale	Id.	9- 4-1951 4- 4-1968	4720/C
101	*Sinovial,* 20 cprs. tipo forte	Id.	9- 4-1951 4- 4-1968	4720/D
102	*Sonniferol,* 12 cartine	Id.	28- 4-1953	7711
103	*Venulina,* flac. g. 100 liquido uso est.	Id.	10- 2-1956	1078/
104	*Spasmoxale,* 10 confetti	Sigurtà farmac. S.p.a., viale Certosa, 210, Milano	4- 8-1962 9- 5-1964 27-12-1973	19295/B

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione
105	*Multicillina Strepto*, flaconcino da 500.000 U.I. g. 0,5 con annessa fiala solvente da ml. 3	S.I.T.I. (Soc. ind. terap. italiana) S.p.a., via Eritrea, 48/8, Milano	28- 8-1956 1- 3-1971	11181/A
106	*Tiocomplex*, 3 f. ml. 2 mcg. 1000	Guido Rivetti e Figli, Industria farmaceutica, via Innominata a Vigliena, S. Giovanni a Teduccio (Napoli)	13-12-1960	18248/1
107	*Vitamina B1*, 6 f. mg. 5 ml. 1	Id.	14- 7-1952	6694
108	*Betatosi*, 6 supp. ped.	Dott. A. Tosi farmac., via Monte Nero, 35/39, Novara	18- 5-1960	17029/1
109	*Ricostituente depurativo Fidia*, flac. g. 120 di sciroppo	Fidia S.p.a., via A. Diaz, 63, Abano Terme (Padova)	27-11-1957	13279
110	*Soma Complex*, 6 discoidi	Guidotti e C. S.p.a., via Trieste, 40, Pisa (già della ditta Carlo Erba di Milano)	1- 4-1960	16139
111	*Bronchilen*, flac. g. 125 di scir.	Farmacie comunali riunite, Galleria S. Maria n. 1, Reggio Emilia	21- 5-1959 5-11-1961	15123
112	*Bronchilen*, 10 supp. bambini	Id.	21- 5-1959 3-11-1961	15123/B-1
113	*Bronchilen*, 10 supp. adulti	Id.	21- 5-1959 3-11-1961	15123/B
114	*Bronchilen*, 10 f. ml. 1 bambini	Id.	21- 5-1959 3-11-1961 1- 6-1970	15123/A-1
115	*Bronchilen*, 10 f. ml. 2 adulti	Id.	21- 5-1959 3-11-1961 1- 6-1970	15123/A
116	*Hepatis Ormon Vitaminico*, 10 f. ml. 2 . . .	Ebifarm S.p.a., via Campo nell'Elba, 27, Roma	28-12-1953 27- 8-1959 24-11-1960 26- 1-1968	887/C
117	*Hepatis Ormon Vitaminico*, 10 f. ml. 3 . . .	Id.	28-12-1953 27- 8-1959 24-11-1960 26- 1-1968	887/C-1
118	*Hepatis Ormon Vitaminico*, flac. ml. 20 di soluz. iniett. per via intramuscolare	Id.	28-12-1953 27- 8-1959 24-11-1960 26- 1-1968	887/D
119	*Epakon*, 6 f. mg. 10 ml. 2	Farmaroma - Lab. farmaco-biol., via Prenestina, 707, Roma	26- 2-1959 19-11-1959 23- 3-1960 1- 3-1971	14783
120	*Eudacol Complex*, flac. ml. 120 sciroppo . . .	Id.	12- 5-1961 1- 3-1971	18792
121	*Motil*, flac. g. 170 scir.	Irbi - Ist. ricerche bioch. italiane, A.A. Neri S.a.s., S.S. Pontina km 27,500, Pomezia (Roma)	31-12-1950 13- 2-1967 11-12-1968 4- 2-1970	3996/1
122	*Motil*, 50 compresse mg. 540	Id.	10- 2-1953 28- 9-1961 29-11-1969 4- 2-1970	3996/A
123	*Betacomplesso*, g. 40 di granulato per la preparazione estemporanea di ca. g. 150 di sciroppo	Medosan - Ind. biochimiche riunite S.p.a., via Pontina km 28, Pomezia (Roma)	3- 4-1963	18048
124	*Metiodren*, 50 confetti	Stab. chim. farmaceutico Mendelejeff, via della Camilluccia, 67, Roma	6- 2-1950 23- 3-1955 24- 3-1960	2927
125	*Metiodren*, flac. ml. 200 scir.	Id.	4- 9-1962	2927/A
126	*Metiodren*, 25 compresse	Id.	17- 4-1963	2927/B

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione
127	*Rectovit Calcium A + D2*, 5 supp. bambini . .	Stab. chim. farmaceutico Mendelejeff, via della Camilluccia, 67, Roma	20- 7-1950	3668
128	*Rectovit Calcium A + D2*, 10 supp. bambini . .	Id.	19- 1-1951	3668
129	*Rectovit Calcium A + D2*, 5 supp. adulti . .	Id.	20- 7-1950 9- 6-1965	3668/1
130	*Rectovit Calcium A + D2*, 10 supp. adulti . .	Id.	19- 1-1951 9- 6-1965	3668/1
131	*Rectovit Calcium A + D2 con Lecitina e Colesterina*, 10 supp. adulti	Id.	10-10-1952	3668/A
132	*Rectovit Calcium A + D2 con Lecitina e Colesterina*, 10 supp. bambini	Id.	10-10-1952 9- 6-1965	3668/A-1
133	*Broncosanol*, flac. g. 150 sciroppo	Sidus - Ist. bioch. nazionale, via Tiburtina, 1496, Roma (già della ditta Coli di Roma)	9- 6-1950 27- 4-1960	3354
134	*Neutralene Saf*, 20 cprs. con papaverina . .	Id.	19- 8-1950	3759
135	*Chanamyn*, 1 flac. iniett. g. 5 in ml. 20 per 10 dosi da g. 0,5 in ml. 2	Sir - Lab. chim. biol., via Tor Cervara, 282, Roma	7- 3-1960	15674
136	*Chanamyn*, 2 flac. iniett. g. 0,5 in ml. 2 . . .	Id.	23- 6-1960	15674
137	*Chanamyn*, 4 flac. iniett. g. 0,5 in ml. 2 . . .	Id.	23- 6-1960	15674
138	*Chanamyn Gelocapsule*, 8 gelocapsule mg. 500	Id.	20-10-1962	19385
139	*Sirmicin 300 vitaminico*, flac. 500.000 UI + mg. 500 + fiala solvente da ml. 3	Id.	31-10-1958 9- 4-1960	13897/A
140	*Vibipan*, 10 f. liof. da ml. 2 + 10 f. solvente da ml. 2	Id.	27-10-1955 17- 3-1959	10520
141	*Vibipan forte*, 5 f. liof. da ml. 5 + 5 f. solv. da ml. 2	Id.	17- 3-1959	10520/1
142	*Vibipan*, 20 compresse confettate	Id.	30- 3-1960	10520/B
143	*Vibipan*, flac. g. 150 sciroppo	Id.	30- 3-1960	10520/D
144	*Surgovit*, flac. g. 150 scir.	Tiber S.p.a., Prodotti chimico biologici, via Prenestina, 707, Roma	16-12-1946 28- 4-1953 31-10-1966	562
145	*Thyrotrophin*, 1 flac. liof. da UI 10 + 1 f. solv. da ml. 5	UCB-Smit - S.p.a., via Stefano Clemente, 8, Torino	9- 3-1962 15- 5-1963 7- 3-1970	19706
146	*Rinocrema Antiallergina*, g. 20 pomata . . .	Vita Delagrange S.p.a., via Boucheron, 14, Torino	11- 9-1947 9- 5-1952 9- 5-1972	838

(2114)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Tarquinia

Con delibera della giunta regionale 7 novembre 1975, n. 3865, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 3 febbraio 1976, verbale n. 224/78, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano regolatore generale, integrazione delle premesse nella copia a stampa dell'atto, di Tarquinia (Viterbo).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(2419)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Spadola

Con decreto del presidente della giunta regionale 7 agosto 1975, n. 949, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 28 aprile 1975, n. 458, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Spadola (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare n. 15 del 20 aprile 1970.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati nella segreteria del comune a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2420)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1975, registro n. 34, foglio n. 206, con il quale è stata determinata, con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica dei posti del ruolo della carriera di concetto del personale scientifico degli osservatori astronomici;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico della carriera di concetto dell'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli è disponibile per concorso pubblico un posto di tecnico coadiutore in prova (parametro 160);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova (parametro 160) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40° ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superare se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e della legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1975
Registro n. 110 *Istruzione, foglio n.* 83

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . (provincia di . .), il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova (parametro 160), carriera di concetto, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli, concorso indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1976.

A tale fine . . sottoscritt . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . .;

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat. . dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*) .

. sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*g*): . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. sottoscritt. . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: .

Luogo e data .

Firma (*h*) .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*h*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

SPECIALIZZAZIONE IN OTTICA

Elementi di ottica e di radiometria. Telescopi. Spettrografi e analizzatori selettivi della radiazione. Cenni di fisica fotografica e uso delle apparecchiature di camera oscura.

(2123)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1975, registro n. 34, foglio n. 206, con il quale è stata determinata, con effetto dal 1° gennaio 1974, la consistenza organica dei posti del ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico della carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli è disponibile per concorso pubblico un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35° ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dai titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica

istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 35 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetto deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova pratica. La prova orale non si intende superata se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e della legge 2 aprile 1968, n. 482), sono tenuti a presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto la prova orale, i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale, istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 35 anni ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1975
Registro n. 110 *Istruzione, foglio n.* 82

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . (*a*), nat . . a . provincia di . .), il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Capodimonte - Napoli, concorso indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1976.

A tal fine . . sottoscritt . . . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat. . . destituit. . . o dispensat. . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat . . . dichiarat . . . decadut . . . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . . .

. . sottoscritt. . . dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . . sottoscritt . . . allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . . .

Firma (*i*) . . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

ELETTRICISTA INSTALLATORE IN B.T.

1) Nozioni di elettrotecnica generale e macchine elettriche;

2) Impianti elettrici:

a) Materiali ed attrezzature;

b) Quadri di distribuzione;

c) In C.C. e C.A. con conduttori nudi e sottotraccia;

d) Realizzazione e collaudo;

3) Norme U.N.I. e norme C.E.I. relative alla simbologia e alla sicurezza degli impianti.

(2124)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di ingegnere in prova del genio civile riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile, alla data del 30 novembre 1975 può essere bandito un concorso, per esami, a nove posti di ingegnere in prova del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto il telegramma di questo Ministero con il quale è stato invitato il Ministero della pubblica istruzione a dare notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari, nove posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 349;

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1976 gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari;

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio del 31 marzo 1976.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di ingegnere e dell'abilitazione al l'esercizio professionale;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonché la cattedra e l'Università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà composta a termini dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale, o copia autentica notarile, su carta da bollo, del diploma comprovante l'aver superato l'esame di stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

2) certificato medico su carta bollata attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato recante l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 887, deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

3) certificato del rettore dell'Università o dell'istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1976
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 163

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrada, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno) tombini, ponti, e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname; sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;
b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;
c) fari;
d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro e in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica degli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale - nozioni elementari di statistica.

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

(2590)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 30 settembre 1975, avranno luogo in Roma presso il palazzo dello sport (EUR), nei giorni 30 e 31 marzo 1976 con inizio alle ore 8.

(2587)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere presso la sede provinciale di Aosta.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere per la sede provinciale di Aosta, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 30 settembre 1975, avranno luogo in Aosta presso il locale liceo-ginnasio, avenue du Conseil des Commis n. 36, nei giorni 19, 20 e 21 marzo 1976 con inizio alle ore 8.

(2588)

Data della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario di terza classe presso la sede zonale di Vibo Valentia.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario di terza classe per la sede zonale di Vibo Valentia, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 30 settembre 1975, avrà luogo in Catanzaro il giorno 20 marzo 1976, con inizio alle ore 8, presso i seguenti edifici scolastici:

scuola media statale « Bruno Chimirri », via D. Marincola Pistoia n. 14:

da Abenavoli Tancredi a Coglitore Antonino;

scuola media statale « G. Patari », piazza Matteotti (palazzo Petrucci):

da Colace Maria Antonietta Carla a Giovinazzo Augusta;

scuola media statale « G. Pascoli », via M. Greco n. 29:

da Gisarella Antonio a Ottobrino Emma;

istituto tecnico statale commerciale « B. Grimaldi », via Turco n. 23:

da Pace Domenico a Serio Rosa;

scuola media statale « G. Mazzini », via Maddalena:

da Serraino Michele a Zurzolo Giuseppe.

(2589)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 18 del 3 gennaio 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 213/Sanità del 12 giugno 1975 relativo all'ammissione al concorso dei candidati in possesso dei requisiti di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei rassegnata dalla commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Zappia Bruno . . punti 55,681 su 120
2. Proh Vittorio . » 54,141 »
3. D'Ambrosio Salvatore . » 51,340 »
4. Perna Lorena . » 50,000 »
5. Ceresa Giambattista . . » 41,187 »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini prescritti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 17 dicembre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 165 del 17 dicembre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso per in conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio al 30 novembre 1971;
Visto l'ordine della graduatoria, nonchè quello delle sedi per le quali i concorrenti hanno dichiarato di voler concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicato:

1) Zappia Bruno: Villa di Tirano;
2) Proh Vittorio: Ponte V.na;
3) D'Ambrosio Salvatore: Aprica;
4) Perna Lorena: Sondalo (2ª condotta);
5) Ceresa Giambattista: Bianzone.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini prescritti dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 17 dicembre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(2276)

OSPEDALE «SS. SALVATORE» DI MISTRETTA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Mistretta (Messina).

(2490)

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 dicembre 1975, n. 226/75, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente del servizio di cardiologia;

tre posti di assistente del servizio di radiologia *B*;

due posti di assistente del servizio di fisica sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano, via Venezian, 1 - tel. 2390.

(2488)

OSPEDALI «SS. PROSPERO E CATERINA» DI CAMOGLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 22 giugno 1974, n. 31, 21 settembre 1974, n. 44 e 16 novembre 1974, numeri 60 e 61, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Camogli (Genova), corso Mazzini, 122 - tel. 770067-8.

(2489)

OSPEDALE DI SCHIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 ottobre 1975, n. 263, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(2485)

OSPEDALI «GALLIERA» DI GENOVA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

In esecuzione della deliberazione consiliare 1° dicembre 1975, n. 757, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova, Mura delle Cappuccine, 14 - tel. 589951-590451.

(2494)

OSPEDALE «MISERICORDIA E DOLCE» DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente anestesista;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze), piazza dell'Ospedale, 5.

(2493)

OSPEDALE MAGGIORE DI MODICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

quattro posti di assistente di pronto soccorso;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modica (Ragusa).

(2495)

OSPEDALE CIVILE «S. LUCIA» DI RECANATI

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Recanati (Macerata), piazzale A. da Recanati, 2.

(2492)

OSPEDALE «CADUTI BOLLATESI» DI BOLLATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bollate (Milano), via Piave, 20 - tel. 3503521.

(2496)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Milano, via Daverio, 6.

(2497)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760590)